

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Adozione schema di Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2017 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 56 del 01.09.2017, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitan: Adozione schema di Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2017 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017”;

gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 1, e dell’art. 162 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dell’art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. 118/2011;

Visti:

la Legge di stabilità 2017, approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2017, è stato differito al 28 febbraio;

il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto “Milleproroghe”, che ha ulteriormente rinviato al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, abrogando, conseguentemente, il comma 454, dell'art. 1, della Legge di stabilità 2017;

il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 marzo 2017 con cui è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 – 2019 delle Città metropolitane e delle Province;

il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8/07/2017, con il quale viene fissato al 30 settembre 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte delle Città metropolitane e delle province;

Visti, in particolare:

l’art. 163 del T.U.E.L. che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria dei bilanci degli Enti locali;

il comma 3, del citato art. 163, secondo cui l'esercizio provvisorio del bilancio si intende automaticamente autorizzato sino al termine del periodo fissato dalla norma statale, senza necessità di adozione di ulteriori atti e, comunque, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;

l’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2017 con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per le Città metropolitane sino alla data prevista per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 – 2019, ovvero al 30 settembre 2017;

il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Considerato che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, avente oggetto “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” – c.d. “Decreto Enti Locali” – “Per l’esercizio 2017, le province e le città metropolitane: a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017”;

Preso atto:

che la Legge di Stabilità 2015, approvata con Legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’art. 1, comma 418, ha previsto, per gli anni 2015, 2016 e 2017, il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di Euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di Euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2017;

che l’art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, – c.d. “Decreto Enti Locali” – stabilisce che il terzo periodo dell’art. 1, comma 418, della Legge di Stabilità 2015, richiamato nel capoverso precedente, è sostituito dal seguente: “Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all’anno 2015, l’incremento di 900 milioni di euro per l’anno 2016 e l’ulteriore incremento di 900 milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane”;

che il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, – c.d. “Decreto Enti Locali” – conferma, per gli anni 2017 e seguenti, l’attribuzione del contributo stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, approvata con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’art. 1, comma 754, a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per un totale complessivo pari a 250 milioni di Euro, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica;

che l’art. 16, comma 3, del “Decreto Enti Locali” prevede, per gli anni 2017 e 2018, un concorso alla finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, ex art. 47, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014;

Considerato:

che l’art. 1, comma 438, della Legge Finanziaria 2017 prevede che “Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2047”;

che, ai sensi dell’art. 1, comma 439, della Legge Finanziaria 2017 richiamata, “I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017...”;

Preso atto:

che, con Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, sono stati riportati in appositi allegati al decreto stesso gli importi delle contribuzioni alla manovra di finanza pubblica spettanti in capo a Città metropolitana di Roma Capitale;

che, in particolare la manovra di contribuzione per l'esercizio 2017 da parte della Città metropolitana di Roma Capitale è quella di seguito indicata:

1. dato relativo al Fondo sperimentale di riequilibrio al netto di detrazioni e recuperi, pari ad Euro -74.350.177,14;
2. dato relativo al concorso alla finanza pubblica complessivo cumulato di cui all'art. 1, comma 418, della Legge 190/2014, pari ad Euro – 198.044.092,18;
3. dato relativo al contributo per le spese di viabilità ed edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 754, della Legge 208/2015, pari ad Euro 53.254.807,18;
4. concorso alla finanza pubblica 2017, di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014, pari ad Euro -1.103.920,08;
5. concorso alla finanza pubblica 2017, di cui all'art. 47, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014, pari ad Euro -31.740.201,89;

Considerato:

che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, di attuazione dell'art. 1, comma 439, della Legge n. 232 del 2013, è stato attribuito, a decorrere dal 2017, un contributo in favore delle province delle regioni a statuto ordinario pari a 650 milioni di euro e in favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario pari a 250 milioni di euro nella misura determinata e risultante nelle tabelle allegate allo stesso DPCM, che per la sola Città metropolitana di Roma Capitale ammonta ad Euro 65.656.311,77;

che come previsto dall'art. 7 del richiamato DPCM, nonché dall'art. 15 del Decreto Legge n. 50 del 2017, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, i contributi spettanti dall'anno 2017 a ciascuna provincia e città metropolitana sono versati dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - direttamente all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli enti medesimi;

che le province e le città metropolitane sono, conseguentemente, autorizzate a non iscrivere nell'entrata del proprio bilancio i predetti contributi e ad iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 418, della Legge 190/2014, al netto dell'importo corrispondente al contributo stesso;

che quindi, per quanto sopra riportato, la somma complessiva della manovra di finanza pubblica per l'anno 2017 a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, al lordo dell'effetto positivo dei contributi compensativi, in termini di risorse finanziarie da versare al Bilancio dello Stato ammonta ad Euro 305.238.391,29;

che, per fronteggiare la rilevante manovra di finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, l'Ente ha prudenzialmente posto in essere, sin dall'inizio dell'esercizio 2017, in continuità con quanto effettuato nell'anno precedente, un processo di limitazione all'assunzione di impegni di spesa al fine di garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali in coerenza con gli equilibri di bilancio;

che l'art. 1, comma 441, della Legge di Stabilità 2017 prevede, per l'anno 2017, che gli enti locali possano realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui che non siano trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, fermo restando l'obbligo, a carico degli stessi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione;

Tenuto conto, inoltre:

che l'art. 1, comma 463, della Legge di Stabilità 2017, dispone che “cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

che l'art. 1, comma 465, della Legge di Stabilità 2017 prescrive che “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243, ... omissis ... le città metropolitane ... omissis ... concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”;

che l'art. 1, comma 466, della stessa Legge di Stabilità 2017 stabilisce che “A decorrere dall'anno 2017 gli enti ... omissis ... *devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali... Per gli anni 2017 – 2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente*”;

che il comma 468, dello stesso art. 1, precedentemente richiamato, prevede che, nella fase di previsione, debba essere allegato al bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466... “*A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione*”;

Vista la disciplina normativa del d.lgs. n. 118/2011 ed i principi finanziari applicati;

Considerato:

che, unitamente al bilancio di previsione finanziario, costituiscono strumenti di programmazione degli Enti locali, come previsto al punto 4.2 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011:

- a. il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- b. l'eventuale nota di aggiornamento del D.U.P.;
- c. il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances, nonché il Piano degli indicatori di bilancio;

- d. lo schema di delibera di Assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché le altre delibere di variazione adottate;
- e. lo schema di Rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'Ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

Tenuto conto, inoltre:

che il punto 9.3 dell'Allegato A/1 al d.lgs. 118/2011 prevede che al bilancio di previsione finanziario siano allegati i seguenti documenti:

- a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g. il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h. le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- j. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- k. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno;
- l. la Nota Integrativa;
- m. la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio;

che la nota integrativa di cui alla lettera l) presenta, così come indicato al punto 9.11.1 dell'Allegato A/1 sopra richiamato, presenta i seguenti contenuti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;

che al bilancio di previsione finanziario sono allegati i seguenti ulteriori documenti:

- Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del concorso agli Obiettivi di Finanza Pubblica, così come disciplinato nella Legge di Stabilità 2017;
- Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli Immobili – Anno 2017, di cui all'art. 58 della Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017 - 2019 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2017 di cui all'art. 21 del Nuovo Codice Appalti 2016 adottato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, di cui all'art. 3, commi 55 e 56 della Legge n° 244/2007 e ss.mm.ii. e all'art. 46 della Legge 133/2008, come modificato dalla Legge 122/2010, che risulta essere pari a zero;
- Prospetto concernente l'Elenco Biennale di Servizi e forniture congiuntamente all'elenco dei capitoli e dei relativi stanziamenti destinati all'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 del Nuovo Codice Appalti 2016 adottato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Programma del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della Legge 449/1997;

Ritenuto:

necessario, per le considerazioni precedentemente riportate, procedere alla predisposizione della programmazione del solo Bilancio di previsione 2017 – Annualità 2017;

necessario utilizzare, al fine del raggiungimento dell'equilibrio finanziario, tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 17 maggio 2017 con la quale è stato approvato definitivamente il Rendiconto della Gestione dell'Ente per l'esercizio 2016;

Considerato:

che il Conto consuntivo dell'esercizio 2016 si chiude con un Avanzo complessivo pari ad Euro 171.349.212,20;

che l'Avanzo complessivo risulta destinato come di seguito specificato:

- Accantonamento vincolato al Fondo Crediti di dubbia esigibilità per Euro 40.000.000,00;
- Accantonamento per passività potenziali per Euro 5.000.000,00;
- Accantonamento vincolato sulla base di norme e principi contabili per Euro 23.631.185,86;
- Avanzo destinato agli investimenti in conto capitale per Euro 76.547.671,95;
- Avanzo libero per Euro 26.170.354,39;

in particolare, che l'art. 18, del Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, cd "Decreto Enti Locali", oltre alla annualità del bilancio prevista al comma 1 lettera a), alla successiva lettera b), stabilisce che le città metropolitane, per l'esercizio 2017, "al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato";

che, in virtù della citata disposizione normativa, è stata prevista, eccezionalmente, la possibilità di applicare avanzo di amministrazione "libero e destinato" al fine di coprire eventuali carenze di equilibrio finanziario, situazione nella quale ricadono la maggior parte delle Città metropolitane per effetto dei tagli previsti dalla manovra di finanza pubblica;

che, in tal modo, è divenuto possibile applicare avanzo di amministrazione già in sede di approvazione del bilancio e, nel caso specifico della Città metropolitana di Roma Capitale, l'attuazione di tale norma si è concretizzata come di seguito indicato:

- Utilizzo dell'avanzo di amministrazione "libero" per l'importo di Euro 25.120.000,00 applicato in sede di previsione al fine di allocare le risorse finanziarie necessarie a coprire la complessiva manovra di finanza pubblica e conseguire il raggiungimento dell'equilibrio finanziario, oltre ad Euro 5.000.000,00 destinati alla copertura di passività potenziali;

Ritenuto, inoltre necessario procedere all'applicazione di avanzo in conto capitale destinato alla realizzazione di interventi di investimenti per l'importo di Euro 36.056.271,01;

Considerato, inoltre:

che la situazione finanziaria dell'Ente evidenzia una situazione di squilibrio strutturale di Bilancio che deriva in particolare dalle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città metropolitana di Roma Capitale come sopra evidenziate, dalla riduzione delle entrate proprie conseguente alla crisi economica congiunturale che ha colpito in particolare il settore dell'auto, dalla concorrenza fiscale di settore operata a danno della Città metropolitana di Roma da parte delle Autonomie Speciali, nonché, dagli effetti derivanti dalla mancata attuazione della redistribuzione delle funzioni conseguente all'entrata in vigore della L. 56/2014;

che le misure correttive adottate fino ad oggi dal Governo e dal Parlamento hanno ridotto solo parzialmente tale situazione di squilibrio e non intervengono in modo strutturale sul comparto al fine di ripristinarne una corretta situazione di agibilità finanziaria coerente rispetto alle funzioni attribuite;

che in occasione del termine previsto per la ricognizione degli equilibri di cui all'art. 193 del T.U.E.L., con Delibera del Consiglio metropolitano n.21 del 31/07/2017 si è proceduto a prendere atto del mantenimento della situazione di equilibrio sugli stanziamenti finanziari dell'esercizio provvisorio 2017 e che il maggior concorso alla manovra di finanza pubblica posto a carico della Città metropolitana di Roma Capitale sarebbe stato coperto in sede di approvazione del Bilancio 2017 mediante l'applicazione di avanzo di amministrazione;

che, al fine di poter approvare un Bilancio di Previsione finanziario 2017 in equilibrio, è stato necessario espletare una complessa attività di programmazione delle risorse disponibili, avvalendosi delle misure straordinarie previste sia dalla Legge di Stabilità 2017 (rinegoziazione di mutui e prestiti) sia dal D.L. 50/2017, convertito nella L. 96 del 21 giugno 2017, con particolare riferimento all'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione finalizzato al raggiungimento degli equilibri finanziari e alla possibilità di adottare il solo Bilancio Annuale 2017;

che, in coerenza con quanto sopra richiamato, l'equilibrio finanziario di bilancio 2017 è stato raggiunto mediante l'utilizzo di risorse straordinarie, come di seguito meglio specificato:

- Economie derivanti dalla sospensione del pagamento di rate di mutui pari a circa 16,9 milioni di Euro;
- Entrate connesse alle funzioni per il Mercato del Lavoro pari a circa Euro 18 milioni;
- Iscrizione del contributo per le spese di viabilità ed edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015, pari a circa 53 milioni di Euro;
- Avanzo applicato alle spese correnti per 30,12 milioni di Euro;
- Avanzo applicato alle spese in conto capitale per 36,06 milioni di Euro;

che, le somme relative alle maggiori entrate per le funzioni del Mercato del Lavoro rappresentano una stima prudenziale e, in quanto tali, necessitano di costante monitoraggio da espletare nel corso della gestione del bilancio considerato;

che, per far fronte alla copertura degli oneri connessi alla restituzione delle risorse al Bilancio dello Stato, l'Ente ha ridotto la propria spesa individuando gli stanziamenti utili a dare copertura ai livelli minimi essenziali dei servizi di propria competenza;

che l'Ente ha provveduto a garantire l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni oggetto di riordino di cui alla Legge 56/2014 ad oggi ancora espletati da Città metropolitana, fino alla data di trasferimento delle stesse ai soggetti individuati dalla Regione Lazio;

che le spese previste per l'esercizio di tali funzioni sono corrispondentemente quantificate tra le poste di entrata del bilancio, negli appositi stanziamenti che dovranno essere riversati dalla Regione Lazio, in attuazione delle disposizioni normative in materia e, in particolare, a quelle contenute nel D.L. 78/2015;

che, allo stato attuale, la Città metropolitana di Roma Capitale continua ad erogare, pur in assenza di specifica norma regionale di riordino delle funzioni, taluni servizi essenziali afferenti a funzioni non fondamentali, per i quali sarà necessario richiedere il ristoro finanziario alla Regione Lazio ed in particolare in materia di Mercato del Lavoro per quanto attiene alle prestazioni erogate dalla Società in House Capitale Lavoro S.p.a.;

che, nonostante il contenimento della spesa sopra richiamato, al fine di dare copertura agli oneri connessi alla manovra di finanza pubblica ed alla necessità di mantenere livelli di servizio essenziali con riferimento alle funzioni di competenza della Città metropolitana, è stato necessario prevedere nel bilancio le maggiori risorse straordinarie sopra riportate;

Preso atto:

che, nonostante tutte le limitazioni sopra descritte ed imposte dalle normative richiamate, le previsioni formulate nel presente bilancio consentono, grazie alle misure straordinarie adottate, di raggiungere la situazione di equilibrio finanziario ed il mantenimento dello stesso, ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L;

che l'art. 1, comma 468, della Legge di stabilità 2017 prevede che "Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466... omissis... nella fase di previsione... omissis... al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo";

che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati al fine di attivare le idonee azioni correttive utili al mantenimento degli equilibri di bilancio fino alla fine del corrente esercizio;

che l'equilibrio di Bilancio 2017, ottenuto con le misure straordinarie sopra richiamate, non è replicabile per le annualità successive, pertanto dall'annualità 2018 si evidenzia il permanere di uno squilibrio strutturale che allo stato attuale non consente la predisposizione di un Bilancio Pluriennale;

che lo squilibrio pluriennale non risulta ad oggi superabile da interventi di ulteriore riduzione delle spese o incremento delle entrate di competenza dell'Ente e, pertanto, potrà essere ripristinato l'equilibrio strutturale solo con future misure straordinarie e permanenti previste da specifiche disposizioni di legge;

che per quanto attiene alle attività prestate dalla Società in House Capitale Lavoro S.p.a., partecipata al 100% da Città metropolitana, si intende autorizzata l'esecuzione delle commesse che saranno inserite nell'apposito documento di programmazione P.D.O. 2017 e che sarà approvato con apposita Deliberazione Consiliare successivamente all'approvazione del Bilancio;

che, in assenza di un Bilancio Pluriennale autorizzatorio, la gestione delle spese che impegnino le annualità successive del Bilancio deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i), del d.lgs. 267/2000;

che ai sensi del richiamato art. 42 è necessario autorizzare, già in fase di approvazione del Bilancio di Previsione 2017, tutti gli impegni di spesa pluriennali correlati ad entrate a specifica destinazione, gli impegni pluriennali necessari allo svolgimento delle manutenzioni ordinarie di scuole e strade nei limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio di Previsione 2017, gli ulteriori impegni di spesa pluriennali destinati a garantire l'erogazione dei servizi minimi essenziali connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali anche per il tramite della propria società in House Capitale Lavoro S.p.a.;

che il Bilancio di Previsione 2017 rispetta il pareggio di cui al comma 466, dell'art. 1, della Legge di Stabilità 2017, grazie agli spazi finanziari concessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per circa 30,6 milioni, ai sensi del Patto di Solidarietà Nazionale Verticale di cui all' art. 1, commi 485 e da 490 a 494, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da allegato al presente atto;

che in assenza degli spazi finanziari concessi l'Ente non avrebbe potuto applicare le quote di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per interventi di manutenzioni straordinarie di strade e scuole;

che per l'anno 2016 l'Ente ha rispettato il Pareggio di Bilancio nei limiti fissati dalla Legge di Stabilità 2016;

che in base delle disposizioni contenute nella D.C.M. 50/2016 il Servizio 1 della Ragioneria Generale, con PEC prot. CMRC-2017-0024285 del 16-02-2017, ha segnalato a Cassa Depositi e Prestiti l'intenzione di ricorrere al mercato del debito al fine di finanziare nei termini e alle condizioni descritte nel citato provvedimento l'acquisto dell'immobile destinato a sede unica e che a seguito di tale comunicazione, CDP ha avviato un'interlocuzione con la Ragioneria nel corso della quale sono emerse alcune criticità che vengono di seguito riassunte:

- l'acquisto della Sede, rientrante nella definizione di investimento ai sensi dell'art. 3 comma 18 lettera a) della L. 350/2003, verrebbe compiuta previa approvazione del bilancio di previsione finanziario, nel quale verrebbero annotate le relative previsioni, nonché certificazione del rispetto dell'equilibrio di bilancio, il nuovo saldo di finanza pubblica che ha sostituito il patto di stabilità.
- trattandosi di indebitamento, l'operazione deve essere registrata tra le accensioni di prestiti (Titolo 6 del Bilancio), mentre la spesa per tale investimento è da imputare al Titolo 2 (Spese in conto capitale).

che sulla base di queste premesse, e delle modalità attraverso le quali viene raggiunto il pareggio di Bilancio 2017, l'eventuale accensione del prestito, sicuramente conveniente sul piano strettamente finanziario, avrebbe una ricaduta estremamente negativa riguardo il c.d. pareggio di bilancio, che prevede un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, visto che l'entrata da mutuo (Titolo 6) non sarebbe considerata nel saldo stesso, a differenza della relativa spesa per l'acquisto dell'immobile (Titolo 2) e che, di conseguenza, la differenza tra entrate finali (Titoli da 1 a 5) e spese finali (Titoli da 1 a 3) alle condizioni date avrebbe un risultato estremamente squilibrato e non consentirebbe il rispetto di quanto previsto dalla norma;

che in attuazione delle disposizioni previste dai Principi Contabili di cui al d.lgs. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare dall'articolo 189, comma 3, del Testo Unico degli Enti locali, d.lgs. n. 267/2000, recante "Residui attivi", il quale dispone che *"Alla chiusura dell'esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie"*;

che al fine di dar seguito alle disposizioni citate vengono ad allocare correttamente i residui finali risultanti al titolo VI "Accensione Prestiti" essendo connessi a somme rese disponibili dalla Cassa Depositi e Prestiti, vengono stanziati corrispondentemente risorse finanziarie sul titolo V delle Entrate "Entrate da riduzione di attività finanziarie" e sul titolo III della Spesa "Spese per incremento attività finanziarie", per un ammontare complessivo pari ad Euro 61.223.399,39;

che la movimentazione di cui sopra consiste in una permutazione finanziaria che non comporta alcun effetto né sulle spese complessive né sui risultati del pareggio finanziario;

Considerato:

che è stato approvato il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 36 del 14/07/2017 recante “Conferma delle misure delle tariffe dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (IPT), dell'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (RCAuto), e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

che è stata approvata la Delibera del Consiglio metropolitano n. 22 del 31/07/2017, sottoposta all'approvazione del Consiglio con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 40 del 21/07/2017, recante “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città metropolitana di Roma Capitale ex art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.. – Anno 2017;

che, con riferimento al “Programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2017-2019 - art. 39 Legge n. 449/1997 – Annualità 2017” viene confermato quanto approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 60 del 16/12/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016, relativamente al fabbisogno del personale 2016, prendendo atto che eventuali variazioni, rispetto a quanto previsto dalla deliberazione citata, verranno adottate con successivo atto;

che, per le motivazioni sopra riportate, è necessario procedere all'applicazione di quota dell'Avanzo di amministrazione derivante dal Consuntivo 2016, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 17 maggio 2017, per Euro 66.176.271,01, destinato per Euro 30.120.000,00 al finanziamento della spesa del Titolo I – Spese correnti, per Euro 36.056.271,01 al finanziamento di interventi del Titolo II – Spese in conto capitale;

Preso atto che il Programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, di cui all'art. 3, commi 55 e 56 della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii. e all'art. 46 della Legge 133/2008, come modificato dalla Legge 122/2010, relativamente all'esercizio 2017, risulta essere pari a zero;

Tenuto conto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017 - 2019 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2017, proposta Decreto del Sindaco n. 232 del 21/07/2017, ricompreso nella Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2017 – 2019, contiene gli interventi rimodulati ed adeguati alle effettive capacità finanziarie e di programmazione dell'Ente;

Preso atto:

che nel Bilancio di previsione 2017 risulta un Fondo di Riserva di competenza pari ad Euro 3.580.450,00, non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% delle spese correnti, come previsto dell'art.166 del T.U.E.L.;

che nel Bilancio è stato allocato un Fondo di Riserva di cassa, pari ad Euro 1.800.000,00, non inferiore allo 0,20% delle spese finali, come previsto dell'art.166 del T.U.E.L.;

che il Fondo Crediti di dubbia esigibilità è quantificato nei termini previsti dalle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed è rappresentato nell'apposito allegato del Bilancio di Previsione;

Tenuto conto, inoltre:

che i pareri di regolarità tecnica sono espressi favorevolmente in coerenza con le motivazioni contenute nelle considerazioni riportate nelle premesse del presente atto ed in particolare:

- per quanto attiene all'equilibrio e al pareggio di bilancio 2017, prendendo atto dell'esistenza delle risorse straordinarie utilizzate per il finanziamento sia delle spese correnti che delle spese di investimento afferenti all'esercizio in corso, coerentemente con le normative vigenti e tenuto conto delle attuali previsioni di entrata rispetto alle previsioni di spesa stimate;
- per quanto attiene al mantenimento degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U.E.L., prendendo atto dell'esistenza e dell'iscrizione nel bilancio di previsione delle risorse straordinarie utilizzate per il finanziamento sia delle spese correnti che delle spese di investimento in coerenza con le normative vigenti e afferenti all'esercizio in corso e della coerenza delle attuali previsioni di entrata rispetto alle previsioni di spesa stimate;

che il parere favorevole di regolarità tecnica afferisce esclusivamente al Bilancio di Previsione 2017 e non può essere riferito alle annualità 2018 e 2019 che, seppur redatte per sole finalità conoscitive, evidenziano una assoluta incoerenza tra l'attuale dettato normativo in materia di finanza pubblica delle Città metropolitane e l'effettiva capacità di assorbimento delle manovre del comparto da parte del Bilancio dell'Ente in termini finanziari;

che il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si intende favorevole in coerenza con le motivazioni richiamate in premessa e nei pareri di regolarità tecnica, ed è integrato dalle seguenti prescrizioni:

- che le quote di avanzo di amministrazione disponibili, non ancora utilizzate, siano vincolate al perseguimento dell'equilibrio di Bilancio 2017, in conseguenza di eventuali riduzioni delle previsioni degli accertamenti di entrata o del verificarsi di nuove o maggiori spese attualmente non programmate;
- che siano attivate tutte le iniziative utili a rideterminare in riduzione i livelli di contribuzione alla manovra di finanza pubblica da parte della Città metropolitana di Roma Capitale per renderli coerenti con gli effettivi livelli di spesa incomprimibile attualmente esistenti al fine di consentire l'adozione del Bilancio di previsione in equilibrio per gli esercizi finanziari 2018 - 2020;
- che il Consiglio metropolitano attivi tutte le iniziative utili a recuperare risorse adeguate necessarie a garantire livelli essenziali di servizio connessi alle funzioni fondamentali dell'Ente, nonché a definire idonee procedure di copertura dei costi per le altre funzioni assegnate in base a specifiche normative di settore;
- che non vengano assunti nuovi impegni di spesa a carattere pluriennale fatta eccezione per quelli autorizzati ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera i) del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che, in data 01.08.2017, è stato richiesto il parere al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che la Commissione Consiliare Permanente “ ” ha esaminato la proposta di deliberazione in data ;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale, dott. Marco Iacobucci, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in qualità di Direttore, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);

che il Dirigente del Servizio 1 "Politiche delle entrate – Finanza – Controllo e monitoraggio della spesa per investimento" dell'Ufficio Centrale "Ragioneria Generale", Dott. Francesco Fresilli, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

che il Dirigente del Servizio 3 "Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria – Gestione economica del patrimonio" dell'Ufficio Centrale "Ragioneria Generale", Dott. Antonio Talone, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa,

1. di adottare il Bilancio Annuale di previsione finanziario 2017 di competenza e di cassa, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel T.U.E.L. e nel d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che si riassume nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Cassa anno 2017	Competenza anno 2017	SPESE	Cassa anno 2017	Competenza anno 2017
Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio	272.852.110,41				
Utilizzo avanzo di amministrazione		66.176.271,01	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale vincolato		44.392.807,86			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	451.248.855,00	396.283.310,00	Titolo 1 – Spese correnti	646.977.669,00	558.473.821,08
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	263.046.752,00	137.080.842,33	- di cui fondo pluriennale vincolato		133.523,10
Titolo 3 – Entrate Extratributarie	49.865.596,00	15.265.841,50	Titolo 2 – Spese in conto capitale	144.001.818,00	121.375.829,48
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	55.122.297,00	51.899.172,86	- di cui fondo pluriennale vincolato		12.176.609,25

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.010.000,00	61.223.399,39	Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziaria	61.223.399,39	61.223.399,39
Totale Entrate Finali	824.293.500,00	661.753.566,08	Totale Spese Finali	852.202.886,39	741.073.049,95
Titolo 6 – Accensione di prestiti	61.223.399,39	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	31.249.595,00	31.249.595,00
Titolo 7 – Anticipazione da Istituto Tesoriere/Cassiere	22.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	22.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	69.086.453,00	76.762.725,53	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	69.086.453,00	76.762.725,53
Totale Titoli	976.603.352,39	788.516.291,61	Totale Titoli	974.538.934,39	899.085.370,48
Totale complessivo entrate	1.249.455.462,80	899.085.370,48	Totale complessivo spese	974.538.934,39	899.085.370,48
Fondo di cassa finale presunto	274.916.528,41				

2. di riportare a titolo puramente conoscitivo le risultanze del Bilancio 2017 relativamente alle annualità del Pluriennale 2018 e 2019 come di seguito:

Annualità 2018 -2019					
ENTRATE	Anno 2018	Anno 2019	SPESE	Anno 2018	Anno 2019
<i>Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio</i>					
Utilizzo avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo Pluriennale Vincolato	12.310.132,35	579.089,37			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	394.383.310,00	394.383.310,00	Titolo 1 - Spese correnti	496.674.836,43	495.248.427,90
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	131.956.513,07	131.546.577,64	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	14.790.900,63	14.790.900,63	Titolo 2 - Spese in conto capitale	43.232.509,96	16.634.990,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.615.640,34	9.615.640,34	- di cui fondo pluriennale vincolato	579.089,37	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00
Totale Entrate Finali	565.746.364,04	550.336.428,61	Totale Spese Finali	539.907.346,39	511.883.417,98

Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsamento prestiti	38.149.150,00	39.032.100,00
Titolo 7 - Anticipazione da Istituto tesoriere/Cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere / cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	76.762.725,53	76.762.725,53	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	76.762.725,53	76.762.725,53
Totale Titoli	692.509.089,57	677.099.154,14	Totale Titoli	704.819.221,92	677.678.243,51
Totale complessivo entrate	704.819.221,92	677.678.243,51	Totale complessivo spese	704.819.221,92	677.678.243,51

3. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di approvare, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017 - 2019 ed il relativo Elenco Annuale 2017 (proposta Decreto del Sindaco Metropolitan n. 232 del 21/07/2017);
5. di prendere atto che, per l'anno 2017, il saldo di competenza tra entrate finali e spese finali, come riformulato dalla Legge di Stabilità 2017, risulta indicato nell'apposito Allegato al Bilancio di previsione finanziario 2017;
6. di applicare, già in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2017, una quota dell'Avanzo di amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2016, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 17 maggio 2017, per Euro 66.176.271,01, destinato per Euro 30.120.000,00 al finanziamento della spesa del Titolo I – Spese correnti, per Euro 36.056.271,01 al finanziamento di interventi del Titolo II – Spese in conto capitale;
7. di prendere atto che il Programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, di cui all'art. 3, commi 55 e 56 della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii. e dell'art. 46 della Legge 133/2008, come modificato dalla Legge 122/2010, relativamente all'esercizio 2017, risulta essere pari a zero;
8. di prendere atto che il Programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2017-2019 - art. 39 Legge n. 449/1997 - Annualità 2017, non presenta variazioni rispetto al Fabbisogno 2016 adottato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 60/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016;
9. di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L.;
10. di autorizzare, ai sensi del richiamato art. 42, tutti gli impegni di spesa pluriennali correlati ad entrate a specifica destinazione, gli impegni pluriennali necessari allo svolgimento delle manutenzioni ordinarie di scuole e strade nei limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio di Previsione 2017, gli ulteriori impegni di spesa pluriennali destinati a garantire l'erogazione dei servizi minimi essenziali connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali anche per il tramite della propria società in House Capitale Lavoro S.p.a.;
11. di dare mandato ai Dirigenti e agli Uffici dell'Amministrazione di adottare ogni iniziativa e ogni provvedimento utile al fine del perseguimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio garantendo comunque l'erogazione dei servizi;
12. di dare atto che la documentazione inerente la proposta, di seguito elencata, è conservata agli atti della Ragioneria Generale e verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, successivamente all'approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario:

- Nota integrativa Bilancio 2017;
 - Bilancio Previsione 2017_2019 d.lgs. 118_2011;
 - DUP 2017_2019
 - PT 2017_2019 ed E.A. 2017;
13. di dare atto che la proposta di deliberazione contenente il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 sarà sottoposta all'esame della Conferenza metropolitana di Roma Capitale per il parere di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 56/2014.